

Approvazione delle "Direttive per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti fissi di telecomunicazione (art. 3 bis del Decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000 n. 13-31/Leg. e ss.mm.ii.)".

RELAZIONE

Il D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 30 del 18 luglio 2000 ed entrato in vigore il 2 agosto 2000, ha recepito in Provincia di Trento il D.M. 10 settembre 1998, n. 381, recante la fissazione dei valori limite di esposizione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento e all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100kHz e 300 GHz, in attesa del varo delle legge quadro dello Stato.

Il regolamento costituisce a sua volta attuazione dell'art. 61 della Legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 come modificato dall'art. 20 della Legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 e disciplina, per quanto riguarda gli impianti di telecomunicazione: la localizzazione, il regime autorizzatorio, gli adeguamenti e le azioni di risanamento, gli aspetti istituzionali e le competenze, gli obiettivi di qualità e i profili urbanistici.

Successivamente all'emanazione del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., è entrata in vigore la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2001.

Questa legge detta una disciplina organica nella materia della protezione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici e, in particolare, regola gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese fra 0 Hz e 300 GHz, e segnatamente gli elettrodotti e gli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti di radiodiffusione.

Dal ultimo è stato emanato il D.P.G.P. 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg., con il quale è stato modificato il citato regolamento provinciale del 2000 nei termini di seguito illustrati.

Il D.P.G.P. 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg. è stato pubblicato nel Bollettino della Regione Trentino-Alto Adige n. 45/I-II del 30 ottobre 2001 ed entra in vigore il giorno 14 novembre 2001.

Nella fase di prima applicazione del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. sono infatti emerse alcune problematiche applicative del regolamento medesimo, specialmente con riferimento alle disposizioni relative agli impianti fissi di telecomunicazione.

Fra le altre, è stata registrata una scarsa incidenza del ruolo dei Comuni nell'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici, laddove l'ordinamento riconosce ai Comuni una funzione generale nel governo del territorio e nella tutela della salute pubblica.

L'art. 2, comma 4, del regolamento del 2000 prevede infatti che, ai fini della localizzazione, gli impianti fissi sono considerati opere di infrastrutturazione del territorio ai sensi dell'art. 30 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale (P.U.P.).

In relazione alla latitudine della fattispecie regolata dal citato art. 30 delle norme di attuazione del P.U.P., è apparso irrinunciabile consentire una regolazione dell'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazione, calibrata sulle specificità territoriali e ambientali locali.

Le modifiche apportate al regolamento sono pertanto finalizzate a riequilibrare il ruolo dei Comuni nella fase di localizzazione degli impianti di telecomunicazione e a determinare il volume di rispetto utilizzando i reali diagrammi di irradiazione delle antenne.

Per quanto attiene la questione finalizzata a riequilibrare il ruolo dei Comuni nelle procedure autorizzatorie per l'installazione degli impianti, si evidenzia che l'aggiunta del nuovo art. 3 bis al D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. è precisamente destinata ad attribuire alle municipalità la facoltà di definire, mediante adozione di direttive a carattere generale, criteri specifici per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale dei nuovi impianti fissi di telecomunicazione, in coerenza sia con i principi stabiliti dall'art. 8, comma 6, della Legge n. 36/2001, sia alle disposizioni dell'art. 61 della Legge provinciale n. 10/1998 e successive modificazioni.

Criteri generali di localizzazione degli impianti di telecomunicazione sono già stati previsti dall'art. 2 del regolamento provinciale vigente, utilizzando il criterio del volume di rispetto in relazione agli edifici e ai siti ivi indicati, nonché con riferimento a siti di particolare rilevanza dal punto di vista paesaggistico-ambientale.

L'individuazione di questi ultimi è stata preliminarmente definita, in maniera diretta o attraverso

l'identificazione di criteri a loro volta generali e specifici, con deliberazioni della Giunta provinciale n. 725 del 30 marzo 2001 e n. 3260 del 7 dicembre 2001.

In base al precitato art. 3 bis, ai Comuni è data la possibilità di anticipare e risolvere alcuni dei problemi emersi nell'applicazione della normativa in materia di protezione dall'esposizione di campi elettromagnetici, attinenti a:

- l'applicazione del principio cautelativo enunciato all'art. 1, comma 3;
- la salvaguardia di zone o siti che presentano particolare interesse paesaggistico-ambientale e storico, artistico e culturale;
- la salvaguardia delle zone a prevalente destinazione residenziale esistenti e di probabile sviluppo.

Sulla scorta di quanto sopra espresso il Comune di Arco ha ritenuto quindi approfittare della preziosa opportunità offerta dall'articolo in esame, al fine di prevenire e/o limitare, per quanto possibile, il verificarsi di queste problematiche.

L'amministrazione comunale ha inteso predisporre delle direttive per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, garantendo ragionevolezza programmatica e fondando i principi direttori sulle considerazioni metodologiche di seguito illustrate:

- la corretta localizzazione nel territorio degli impianti non ha trascurato la necessità di garantire un'adeguata ed efficiente gestione del servizio di telefonia in quanto servizio di pubblica utilità;
- sono state garantite pari opportunità a tutti i gestori di reti di telecomunicazioni, sia a quelli già insediati sul territorio comunale, sia a quelli non ancora presenti;
- le direttive non hanno modificato i limiti di esposizione e i valori cautelari di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 381/1998 ovvero i volumi di rispetto determinati dal regolamento provinciale;
- le direttive hanno definito:
 - le aree maggiormente idonee all'installazione degli impianti nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali e storiche, artistiche e culturali;
 - i siti sensibili (scuole, asili, ospedali, case di cura, parchi e aree per il gioco e lo sport, ecc.), in corrispondenza dei quali può essere esclusa l'installazione di impianti di telecomunicazione;
 - i siti in cui può essere limitata o esclusa l'installazione di nuovi impianti di telefonia mobile. Il divieto comunque non ha interessato in modo generico zone territoriali omogenee, ma ha vietato l'installazione di nuovi impianti di telefonia in determinati siti al fine di:
 - minimizzare i rischi di esposizione relativamente a siti sensibili;
 - evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici;
 - tutelare gli interessi storici, artistici e architettonici.

Nello specifico, dopo gli opportuni approfondimenti e contatti con la Provincia e altre amministrazioni comunali, si sono proposte le direttive per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti fissi di telecomunicazione, costituite da n. 15 articoli, di seguito sinteticamente illustrate:

- oggetto: le direttive disciplinano l'installazione di nuovi impianti fissi delle telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz, ai sensi dell'art. 3 bis del Decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., come introdotto dal Decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg.;
- finalità: le direttive hanno lo scopo di regolamentare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti fissi di telecomunicazione, nel rispetto dei criteri e delle indicazioni tecniche approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 3260 di data 7 dicembre 2001;
- criteri generali di localizzazione: gli impianti fissi di telecomunicazione dovranno essere collocati di norma nelle aree di proprietà pubblica, in posizione defilata rispetto alle visuali libere o a manufatti di pregio o in corrispondenza di siti da tutelare sotto il profilo paesaggistico ed ambientale, in aree prossime e facilmente raggiungibili dalla viabilità esistente, in luoghi contigui ad altri impianti tecnologici similari, all'esterno delle aree edificate, in aree già urbanizzate in cui trovano collocazione manufatti produttivi secondari di valenza artigianale o industriale;
- divieti d'installazione: i nuovi impianti fissi di telecomunicazione non possono essere installati nei centri storici e negli edifici isolati del centro storico, nelle zone residenziali, in zone con destinazione urbanistica diversa da quella residenziale ma comprese in ambiti prevalentemente residenziali, negli ambiti specificatamente destinati ai servizi pubblici o di interesse collettivo ovvero nelle aree per attrezzature pubbliche e di interesse generale, per attività

sociali private, o in quelle adibite a biotopo, nelle aree di protezione dei contesti paesaggistici e dei centri storici o destinate a fasce di rispetto dei laghi, nelle aree di protezione dei corsi d'acqua o assoggettate a tutela monumentale, nelle aree ove vi sia la presenza di elementi di interesse storico archeologico, nelle aree di elevato pregio paesaggistico – ambientale, nonché nelle zone particolarmente evidenti da punti panoramici;

- criteri di mimetizzazione: le direttive specificano le misure tecniche da adottare al fine di minimizzare l'impatto estetico-visivo degli impianti di telecomunicazione;
- procedimenti autorizzativi e concessori: sono confermati i procedimenti autorizzativi e concessori stabiliti dalla normativa provinciale vigente e da quella in materia;
- aspetti tecnico-progettuali: trovano precisazione una serie di direttive tecniche finalizzate ad una corretta quanto attenta valutazione progettuale ed esecutiva degli interventi; nello specifico vengono disciplinate le modalità di accesso, le caratteristiche fisiche e costruttive dell'area su cui troverà realizzazione l'intervento, ecc.;
- controlli: l'Amministrazione comunale può richiedere, ai proprietari e gestori degli impianti, l'installazione di idonee apparecchiature al fine di monitorare l'attività di esercizio delle strutture e può inoltre promuovere, direttamente o attraverso l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, i controlli degli impianti fissi di telecomunicazione relativamente ai valori di esercizio degli stessi;
- tempi: vengono stabiliti i tempi di attivazione, quelli di ultimazione, nonché i termini per l'eventuale dismissione degli impianti; nello specifico:
 - l'attivazione dell'impianto può avvenire previo preavviso di almeno 7 giorni, da presentare in forma scritta al Comune di Arco;
 - l'ultimazione dei lavori deve essere comunicata al Comune di Arco entro 15 giorni dalla conclusione degli stessi;
 - il titolare, nel momento in cui venisse meno la funzione in virtù della quale sono stati installati gli impianti, dovrà provvedere, entro 6 mesi, alla demolizione e rimozione di tralicci, antenne e dei manufatti di servizio.

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti si rimanda ad una puntuale quanto dettagliata lettura delle direttive stesse.

Esistono pertanto tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per dar corso all'approvazione delle direttive di cui sopra, rispetto alle quali la Commissione per lo statuto ed i regolamenti ha espresso parere favorevole nella seduta di data 12 marzo 2002.

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso quanto sopra e sentita la successiva discussione per la quale si fa rinvio al verbale della seduta;

visto il D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. recante "Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'art. 61 della Legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10";

vista la Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

visto il D.P.G.P. 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg. "Modifica al D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg.";

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal dirigente dell'area tecnica comunale ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della Legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10;

preso atto che con il presente provvedimento non si impegna alcun capitolo di spesa del bilancio e che quindi non necessitano il parere di regolarità contabile, né l'attestazione di copertura finanziaria;

esaminato l'emendamento proposto dall'Assessore Miori all'articolo 6 delle direttive e preso atto che lo stesso è stato approvato dai Consiglieri presenti con 17 voti favorevoli e 4 astenuti, espressi per alzata di mano, in assenza

temporanea del Consigliere Campetti Alessandro;

con voti favorevoli n. 17 ed astenuti n. 4, espressi per alzata di mano, in assenza temporanea del Consigliere Campetti Alessandro,

DELIBERA

1. di approvare, le "Direttive per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti fissi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 3 bis del Decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000 n. 13-31/Leg. e ss.mm.ii.", nel testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 della Legge Regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e successive modifiche;
 - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
3. di dare atto che il regolamento entrerà in vigore al termine della pubblicazione all'albo pretorio disposta per 15 giorni dopo l'esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'articolo 62, comma 2, dello Statuto comunale.

COMUNE DI ARCO

PROVINCIA DI TRENTO

**DIRETTIVE PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI FISSI DI
TELECOMUNICAZIONE.**

(art. 3 bis del Decreto del presidente della Giunta provinciale 29 giugno 2000 n. 13-31/Leg. e ss.mm.ii.)

Arco, febbraio 2002